



CITTA' DI TORINO

PROP 32978 / 2024

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: ESTENSIONE REDDITO ENERGETICO ALLE/AI CITTADINI PRIVI DEL REQUISITO DI SOGGETTI PROPRIETARI DI IMMOBILE DI RESIDENZA.

Il Consiglio comunale di Torino

PREMESSO CHE

- con Decreto 8/8/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (c.d. Decreto REN), pubblicato nella GU dell'8/11/2023 è stato istituito il Fondo Nazionale Reddito Energetico con l'obiettivo di agevolare i nuclei in fragilità economica che intendano installare impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo;

- il Decreto assume le indicazioni della delibera n. 7 del 17/3/2020 del CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 per l'istituzione di un fondo, denominato Fondo Nazionale per il reddito energetico da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

- detto Decreto definisce in capo al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) la gestione delle attività operative come specificato dall'art. 3, c. 1, che recita:

a) (GSE) attiva i conti correnti bancari di cui all'articolo 4, comma 4 e li gestisce secondo le modalità di cui al medesimo comma (che così recita, nds: Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti correnti bancari intestati al GSE, appositamente costituiti per la gestione dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati per le finalità del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce al Ministero separata evidenza delle risorse messe a disposizione da ciascun soggetto e dei relativi utilizzi);

b) realizza una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo. La piattaforma prevede altresì l'interoperabilità con il sistema GAUDÌ di Terna, la presenza di simulatori per la stima della producibilità degli impianti e per il calcolo della quota di autoconsumo rispetto alla producibilità dell'impianto fotovoltaico, nonché appositi contatori mediante i quali dare evidenza delle risorse disponibili;

c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale;

- d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso alle agevolazioni, mediante appositi canali di comunicazione;*
- e) svolge l'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo;*
- f) effettua i controlli sulla regolarità degli interventi realizzati;*
- la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale Reddito Energetico è di € 200.000.000,00 da suddividere negli anni 2024 e 2025, con la ripartizione geografica prevista dall'art. 4, c.1 del Decreto che così indica:
- a) 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;*
- b) 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o province autonome;*

CONSIDERATO CHE

- l'istituzione del Fondo risponde al doppio requisito -fortemente presente nelle direttive europee- di accelerazione di policies di sostenibilità ambientale da parte dei Paesi membri e di coinvolgimento in tale processo delle/dei cittadini europei, senza discriminazione socio-economiche;
- a tale proposito l'art. 6, c. 1 del Decreto prevede che [...] possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, per gli interventi di cui all'articolo 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui all'articolo 8, secondo le modalità e le condizioni definite nel Regolamento del Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
- il decreto attua un processo di efficientamento della spesa energetica da parte dello Stato che riduce il proprio impegno finanziario annualmente utilizzato in bonus energetici;

DATO ATTO CHE

- il 27/5/2024 il MASE ha pubblicato il Regolamento del Fondo REN;
- il punto 2.1 di detto Regolamento (Requisiti di ammissibilità in capo al Soggetto Beneficiario), oltre al requisito ISEE di sopra descritto, prevede che i Soggetti Beneficiari devono essere titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni escludendo de iure le/i cittadini residenti in immobili con contratto di locazione;

VISTO CHE

- il requisito di ammissibilità in capo al soggetto beneficiario, prevede che lo stesso, oltre a possedere il requisito ISEE, debba essere titolare di un valido diritto reale rispetto alla superficie di

realizzazione dell'impianto fotovoltaico, vale a dire che il reddito energetico è nei fatti precluso proprio a quella fascia di popolazione per la quale è stato pensato, quella cioè a maggiore fragilità economica e di conseguenza con una minore disponibilità a investire proprie risorse finanziarie nell'acquisto dell'immobile di residenza;

VISTO INOLTRE CHE

- tale opzione prevista dal Decreto REN consegue verosimilmente le difficoltà amministrative che deriverebbero alla Amministrazione Pubblica (Ministero, GSE *in primis*) nella attribuzione di beni a cittadine e cittadini non titolari di *valido diritto reale*;

- la mancata attribuzione a cittadine/i di una possibilità di usufruire del REN, in presenza di ISEE conforme, si configura come un comportamento discriminante da parte dello Stato nei confronti di una parte di cittadine/i, peraltro con la necessità -stante la situazione di fragilità socio-economica- di un riferimento istituzionale particolarmente tutelante;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta comunale

1. a porre all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la paradossale situazione conseguente all'applicazione del Regolamento del Fondo REN che al punto 2.1 prevede che i Soggetti Beneficiari devono essere titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni, escludendo *de iure* le/i cittadini residenti in immobili con contratto di locazione;
2. a sollecitare il MASE ad una verifica regolamentare che superi gli effetti discriminatori dell'applicazione dello stesso regolamento, nello specifico proprio nei confronti di cittadine/i, con la necessità -stante la situazione di fragilità socio-economica- di un riferimento istituzionale particolarmente tutelante.

Torino, 07/11/2024

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Anna Maria Borasi